

<b>DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI</b>	<b>Pag. 279</b>
<b>REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI</b>	<b>» 284</b>
<b>DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'EDILIZIA DI CULTO</b>	<b>» 296</b>
<b>REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'EDILIZIA DI CULTO</b>	<b>» 302</b>
<b>REGOLAMENTO CONCERNENTE IL FONDO SPECIALE CASE CANONICHE DEL MEZZOGIORNO</b>	<b>» 321</b>
<b>REGOLAMENTO DEI CONCORSI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI - PILOTA</b>	<b>» 325</b>

*Nel precedente numero del «Notiziario» è stato pubblicato un decreto del Cardinale Presidente con il quale è stata promulgata una determinazione, approvata dalla 52<sup>a</sup> Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Assisi, 17 - 20 novembre 2003), riguardante talune modifiche apportate alle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziaria della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici”.*

*Recentemente erano state apportate altre modifiche sia alle “Disposizioni” concernenti i contributi per i beni culturali, sia alle “Disposizioni” concernenti i contributi per l’edilizia di culto, unitamente alle necessarie correlate modifiche ai rispettivi regolamenti.*

*In conseguenza di ciò è sembrato opportuno raccogliere in unica pubblicazione tali documenti al fine di fornirli in forma autentica e in versione integrale, agevolandone in tal modo la fruizione.*

*Per completezza di documentazione e per comodità di utilizzo si è ritenuto opportuno inserire altresì in questo numero del «Notiziario» il regolamento concernente il Fondo speciale per case canoniche del Mezzogiorno e il regolamento dei concorsi per la realizzazione di progetti – pilota.*

*Di seguito vengono pertanto pubblicati:*

- le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici” nel testo approvato dalla 52<sup>a</sup> Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Assisi, 17 – 20 novembre 2003);
- il Regolamento esecutivo delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici” nel testo approvato dalla Presidenza della CEI nella sessione del 22 settembre 2003;
- le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto” nel testo approvato dalla 51<sup>a</sup> Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Roma, 19 – 23 maggio 2003);
- il Regolamento applicativo delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto” nel testo approvato dalla Presidenza nella sessione del 17 novembre 2003;
- il “Regolamento concernente gli stanziamenti disposti negli esercizi posteriori all’anno 2001 per il Fondo speciale case canoniche del Mezzogiorno”;
- il “Regolamento dei concorsi per la realizzazione di progetti – pilota con finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana”.

*Le ultime modifiche introdotte nei diversi documenti sono evidenziate in carattere corsivo.*

# Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici

---

## ART. 1

### *Destinazione dei contributi*

1. Contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana alle diocesi.

2. Nei casi previsti dal Regolamento possono essere erogati contributi anche agli istituti di vita consacrata e ad altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che ne abbiano fatto richiesta mediante gli Ordinari diocesani.

3. I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici di proprietà dei seguenti enti: diocesi, chiesa cattedrale, capitolo, seminario, parrocchia; *inventariazione informatizzata dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto;*
- b) installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, nonché per archivi e biblioteche specificamente previsti dall'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma 3 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense;
- c) conservazione e consultazione di archivi e biblioteche diocesani e promozione di musei diocesani o di interesse diocesano;
- d) acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia;
- e) restauro e consolidamento statico di edifici di culto *di interesse storico-artistico e loro pertinenze;*
- f) restauro di organi a canne;
- g) sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da *singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Episcopale regionale* mediante volontari associati.

h) sostegno a iniziative di livello nazionale promosse dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI con riferimento agli edifici di culto e alle loro dotazioni storico-artistiche, nonché agli archivi e alle biblioteche specificamente previsti dall'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma 3 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense;

4. Non sono ammissibili a contributo: interventi di adeguamento liturgico; restauri di beni artistici e storici, e archeologici; restauro di edifici di culto il cui importo di spesa complessivo sia inferiore alla somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

5. In via ordinaria non possono essere concessi ulteriori contributi per lo stesso progetto, in relazione alle iniziative indicate nel comma 3, lett. a), d), e), f).

6. Contributi integrativi o straordinari, fino al raggiungimento del massimo del contributo previsto e in un solo caso per ciascuna diocesi ogni anno, possono essere concessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in caso di lavori resisi imprevedibilmente necessari nonostante le indagini preliminari, purché afferenti al progetto iniziale;
- b) in caso di mancata erogazione di finanziamenti da parte di enti pubblici o privati, che li avevano formalmente disposti;
- c) in presenza di eventi calamitosi.

## ART. 2

### *Natura e forma dei contributi*

1. I contributi della CEI si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti previsti dalle presenti Disposizioni e dal Regolamento debbono affrontare per la tutela e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale scopo in primo luogo dalle comunità cristiane, da amministrazioni pubbliche e da privati.

2. Per le iniziative di inventariazione informatizzata il contributo è erogato "una tantum".

3. Per la dotazione di impianti di sicurezza, la conservazione e consultazione di archivi e biblioteche, la promozione di musei diocesani o

di interesse diocesano, il sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto, il sostegno a iniziative di livello nazionale, il contributo è annuale e ha natura forfetaria.

4. Per l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia il contributo può essere erogato fino a un massimo del 30% della somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

5. In relazione a progetti di restauro e di consolidamento statico di edifici di culto *di interesse storico-artistico e loro pertinenze*, il contributo può essere erogato fino a un massimo del 50% della somma periodicamente stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente. *Per i progetti di restauro di organi a canne può essere erogato un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile fino a un massimo di tre interventi per diocesi.*

### ART. 3

#### *Condizioni per accedere ai contributi*

1. Le iniziative e i progetti vengono ammessi a contributo alle seguenti condizioni:

- a) nei casi previsti dall'art. 1, comma 3, lett. a), b), c), e), f) e g): che sia dimostrata la proprietà ecclesiastica del bene;
- b) nel caso dell'inventariazione informatizzata: che essa sia redatta secondo i criteri e le disposizioni di cui al n. 22 del documento della CEI "I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti" pubblicato sul "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" con decreto del Presidente della CEI in data 9 dicembre 1992, prot. n. 862/92 e che si utilizzi a tal fine il programma predisposto dal Servizio Informatico della CEI;
- c) nel caso di iniziative volte alla conservazione e alla consultazione di archivi e biblioteche e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano: che dette istituzioni svolgano regolare servizio o dimostrino di poter utilizzare il contributo per tale scopo;
- d) nel caso di acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia: che sia dimostrata l'effettiva necessità dello stesso;
- e) nel caso di restauro e consolidamento statico di edifici di culto e restauro di organi a canne: che il progetto sia stato approvato dall'Ordinario diocesano e dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione o dal rinnovo della richiesta di contributo.

#### ART. 4

##### *Modalità di erogazione dei contributi*

Le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 3, sono stabilite dal Regolamento esecutivo delle presenti Disposizioni.

#### ART. 5

##### *Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici*

1. L'esame delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati al *Comitato* per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici.

2. *Il Comitato è composto da un Vescovo Presidente, eletto dal Consiglio Episcopale Permanente, dal Direttore dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e da altri cinque membri nominati dalla Presidenza della CEI. Esso dura in carica cinque anni.*

3. *Il Comitato esamina i progetti presentati, applicando per ciascuna tipologia di essi le specifiche determinazioni contenute nel Regolamento esecutivo.*

#### ART. 6

##### *Competenza dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici*

La fase istruttoria delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la fase esecutiva delle determinazioni assunte dal Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici sono affidate all'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

#### ART. 7

##### *Incaricati regionali per i beni culturali ecclesiastici*

1. Ai fini della promozione della tutela dei beni culturali ecclesiastici e dell'applicazione omogenea delle presenti Disposizioni nelle diocesi italiane operano gli incaricati regionali per i beni culturali, nominati dalle Conferenze Episcopali regionali.

2. Gli incaricati durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:

- a) promuovere a livello diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, la tutela e il restauro dei beni culturali, in conformità con le Norme della CEI promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della medesima pubblicati il 9 dicembre 1992;
- b) offrire suggerimenti al *Comitato* per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici in ordine alla formulazione e alla gestione del programma annuale;
- c) garantire che le opere realizzate con i contributi della CEI corrispondano ai progetti approvati;
- d) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.

#### ART. 8

##### *Compiti della Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici*

Il *Comitato* per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici, in vista della formulazione e della gestione del programma annuale, può avvalersi delle indicazioni fornite dalla Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

#### ART. 9

##### *Regolamento esecutivo*

Le modalità esecutive delle presenti Disposizioni sono stabilite con apposito Regolamento, approvato dalla Presidenza della CEI.

#### ART. 10

##### *Deroghe*

Contributi in deroga a quanto stabilito nelle presenti Disposizioni possono essere concessi dalla Presidenza della CEI soltanto in casi eccezionali, sentito il *Comitato* di cui all'art. 5.

# Regolamento esecutivo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici

---

## ART. 1

### *Destinazione dei contributi*

1. I contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla CEI agli Ordinari diocesani soltanto con riferimento *agli edifici di proprietà dei* seguenti enti: diocesi, abbazia e prelatura territoriale, chiesa cattedrale, capitolo, parrocchia, seminario, ente chiesa, santuario *e altri enti, dei quali sia provata la stabile funzione sostitutiva o sussidiaria della diocesi o della parrocchia.*

2. Agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica che siano civilmente riconosciuti possono essere erogati contributi per le iniziative di cui all'art. 1, n. 3, lett. c), limitatamente agli archivi generalizi e provinciali e alle biblioteche di particolare rilevanza, che siano aperti al pubblico.

3. Per quanto riguarda le opere di restauro e consolidamento statico di edifici di culto, fermo restando che per ogni edificio o complesso monumentale può essere concesso un unico contributo, sono ammessi a contributo anche interventi non ancora iniziati su parti ben definite di progetti generali di cui già sia avviata la realizzazione.

## ART. 2

### *Spesa massima ammessa a contributo*

1. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) delle Disposizioni non sono prefissati limiti di spesa.

2. La spesa minima e la spesa massima ammesse a contributo per l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, di cui all'art. 1, comma 3, lett. d) delle Disposizioni, sono stabilite rispettivamente in € 105.000,00 e in € 600.000,00.

3. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto, di cui all'art. 1, comma 3, lett. e) delle Disposizioni, è stabilita in € 600.000,00; non sono ammesse a contributo opere il cui costo totale è inferiore a € 36.000,00.

4. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro di organi a canne, di cui all'art. 1, comma 3, lett. f) delle Disposizioni, è stabilita in € 250.000,00.

### ART. 3

#### *Ammontare dei contributi*

1. I contributi della CEI per i beni culturali sono concessi negli importi seguenti:

- a) per l'inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici: € 1.291,00 per ogni ente; per l'acquisto di apparecchiature informatiche: € 7.747,00 per ogni diocesi; per il censimento informatizzato dei beni architettonici limitatamente agli edifici di culto: € 40,00 per edificio censito;
- b) per l'installazione di impianti di sicurezza - antifurto: nella misura non superiore a € 19.000,00 per ciascuna diocesi ogni anno;
- c) per la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche diocesane e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, nonché di archivi e biblioteche appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica: € 13.000,00 per ente ogni anno;
- d) per l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia: un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile;
- e) per edifici di culto *che hanno interesse storico-artistico, esclusi gli edifici di autori viventi o la cui realizzazione non risalga a oltre cinquant'anni e gli edifici di autori deceduti costruiti da oltre cinquant'anni, per i quali le competenti Soprintendenze hanno esplicitamente escluso ogni interesse storico-artistico*: per interventi di restauro e di consolidamento statico un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile; *per interventi di adeguamento e di ristrutturazione delle pertinenze un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile; per la messa a norma dell'impianto elettrico e di riscaldamento un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile*;

- f) per il restauro di organi a canne: un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile, fino a un massimo di tre interventi per diocesi;
- g) i contributi a favore di iniziative aventi come scopo la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Episcopale regionale mediante volontari associati: nella misura non superiore a € 15.500,00 per ciascuna diocesi;
- h) i contributi a favore delle iniziative di livello nazionale promosse dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI: nella misura non superiore a € 520.000,00.

*2. In ogni caso il contributo non potrà superare l'importo netto della somma non coperta dall'ammontare complessivo dei contributi pubblici.*

#### ART. 4

##### *Formulazione dei progetti in sede diocesana*

1. I progetti per la conservazione dei beni culturali nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo tra l'ente interessato, l'incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici, i progettisti scelti di comune accordo e gli esperti.

2. L'istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio per i beni culturali, Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali, Ufficio amministrativo), con l'eventuale consulenza dell'incaricato regionale in conformità alle Norme CEI promulgate il 14 giugno 1974 e agli Orientamenti CEI pubblicati il 9 dicembre 1992.

3. L'incarico formale di progettazione, in termini e limiti precisi, deve essere dato per iscritto a persona o, nel caso del restauro di organi a canne, a impresa di provata competenza, dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali dell'intervento.

4. Questo iter progettuale deve risultare chiaramente dalla relazione dell'Ordinario diocesano, che viene inviata alla CEI come premessa indispensabile per l'esame del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici.

*Domande di contributo – Documentazione*

1. L'Ordinario diocesano, che intende avvalersi del contributo CEI per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3 delle Disposizioni, deve presentare la richiesta esclusivamente mediante gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, compilati in tutte le loro parti. La domanda e gli allegati – con la relazione vista dall'incaricato regionale - sono inviati alla CEI, in unica copia, che non sarà restituita; una seconda copia viene trasmessa all'incaricato regionale.

2. Per quanto riguarda l'inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici, deve essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

- a) nel caso che l'inventario non sia ancora iniziato o sia stato iniziato ma non completato, una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti:
- la proprietà dei beni da inventariare;
  - il programma temporale, locale e finanziario;
  - il nominativo del responsabile diocesano e del responsabile scientifico con le rispettive qualifiche;
  - l'elenco degli operatori, compresi i fotografi, con le rispettive qualifiche.
- b) Nel caso che l'inventario sia già stato ultimato,
- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti la proprietà dei beni inventariati e la data di fine lavori;
  - una copia del verbale di consegna alla competente Soprintendenza, vistata dal funzionario competente della Soprintendenza stessa;
  - una copia dell'inventario informatico per l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI.
- c) Per quanto riguarda la richiesta del contributo destinato all'acquisto di apparecchiature informatiche, deve essere allegato all'istanza il preventivo di spesa che specifichi tipo, marca, modello e costo di ciascun componente; tale preventivo dovrà essere approvato dal Servizio Informatico della CEI, che certificherà la rispondenza ai requisiti richiesti.
- In alternativa, la diocesi può acquistare le apparecchiature tramite accordi quadro in essere o da stipulare tra il Servizio Informatico

della CEI e primari produttori; in tale caso il Servizio Informatico della CEI invierà le apparecchiature medesime già configurate, installate, pronte per essere utilizzate e ne garantirà la rispondenza ai requisiti richiesti.

d) Per quanto riguarda il censimento informatizzato dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto, deve essere allegata all'istanza una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti:

- lo stato di avanzamento dell'inventario per i beni artistici e storici;
- l'elenco degli edifici da censire, con l'indicazione dell'ente proprietario;
- il programma temporale del censimento, comprendente la data di consegna prevista;
- il nominativo del responsabile diocesano e del direttore scientifico con le rispettive qualifiche;
- l'elenco degli operatori, compresi i fotografi, il revisore e il responsabile informatico con le rispettive qualifiche.

3. Per quanto riguarda la dotazione di impianti di sicurezza - anti-furto, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti l'elenco degli edifici interessati, l'indicazione della proprietà e la specifica motivazione dell'intervento;
- il preventivo di spesa comprendente tipo, marca, modello, prezzi unitari e quantità dei materiali da impiegare;
- lo schema grafico dell'impianto da realizzare;
- il rendiconto analitico relativo alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell'anno finanziario precedente.

4. Per quanto riguarda la conservazione e la consultazione di archivi e di biblioteche diocesane e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, devono essere allegati all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti l'elenco degli enti interessati, la dichiarazione di proprietà, il nominativo del responsabile di ciascuno di essi;
- una dichiarazione attestante l'attività svolta dall'ente interessato;
- lo statuto o il regolamento di ciascun ente;

- una relazione sulla destinazione specifica del contributo, che deve essere limitata all'attività ordinaria dell'ente;
- il rendiconto analitico relativo alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell'anno finanziario precedente.

Analoga documentazione deve essere prodotta dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica che presentano istanza.

5. Per quanto riguarda l'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti la necessità dell'iniziativa, il rilevante interesse artistico e storico del bene, la futura destinazione del bene;
- le schede catastale, tecnica, storica;
- la documentazione fotografica a colori relativa all'edificio interessato all'acquisto;
- i preliminari dell'atto di compravendita con il relativo importo e le condizioni dell'acquisto;
- il piano finanziario documentato.

Per ogni esercizio finanziario può essere ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo per ciascuna diocesi.

6. Per quanto riguarda iniziative di restauro e consolidamento statico di edifici di culto, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti la proprietà del bene;
- la documentazione grafica e fotografica a colori dell'immobile oggetto dell'intervento;
- le tavole di rilievo architettonico e materico;
- una relazione storica;
- i disegni di progetto, nel numero e secondo le scale consegnati alla competente Soprintendenza o all'organo di controllo equivalente;
- la relazione tecnico-illustrativa del progetto, firmata dal progettista;
- il computo metrico estimativo delle voci ammesse a contributo con il relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse) *distinguendo la parte relativa al consolidamento e restauro da quella relativa all'adeguamento e ristrutturazione, comprensiva degli impianti;*
- il piano finanziario preventivo completo e documentato;

- copia del nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza o dall'organo di controllo equivalente.

7. In relazione all'art. 1, comma 6 delle Disposizioni, le domande di contributo integrativo riguardanti il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto, redatte sul modulo predisposto dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- una relazione tecnico-illustrativa, volta a dimostrare la concreta motivazione del contributo integrativo;
- una documentazione grafica e fotografica a colori dell'immobile, che metta in evidenza le modifiche dell'intervento;
- il computo metrico estimativo diretto a documentare la maggior spesa occorrente.

8. Per quanto riguarda il restauro di organi a canne, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vista, dalla quale risulti la necessità dell'intervento e la proprietà ecclesiastica dello strumento;
- la documentazione fotografica a colori dello strumento;
- la relazione sullo stato di fatto;
- la descrizione tecnica dello strumento e la relazione storica;
- la relazione tecnico-illustrativa del progetto a firma di qualificata impresa organaria;
- il preventivo analitico di spesa riguardante gli elementi essenziali per il funzionamento dell'organo;
- il piano finanziario preventivo completo e documentato;
- copia del nulla osta della Soprintendenza o dell'organo di controllo equivalente.

9. Per quanto riguarda i contributi a sostegno di iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Episcopale regionale mediante volontari associati, deve essere allegata all'istanza:

- una relazione dell'Ordinario diocesano o dallo stesso vista, con la descrizione delle attività che si intendono svolgere;

- l’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni;
- l’elenco nominativo dei volontari associati;
- il nominativo e l’indirizzo del responsabile dell’associazione;
- la descrizione dettagliata dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo, con il relativo preventivo analitico di spesa;
- la convenzione tra l’Ordinario diocesano e le associazioni;
- negli anni successivi al primo, la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell’anno finanziario precedente.

#### ART. 6

##### *Esame in sede CEI delle domande di contributo e della documentazione progettuale*

1. Il Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici esamina i progetti presentati tenendo conto, in particolare, delle disposizioni di cui ai nn. 14-16 delle Norme CEI del 1974 e al n. 32 degli Orientamenti CEI del 1992, e propone l’entità del contributo.

2. I rapporti con le diocesi, sia in fase istruttoria che per eventuali integrazioni della documentazione progettuale, suggerimenti od osservazioni del Comitato, vengono tenuti dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici esclusivamente con l’Ordinario diocesano.

3. L’Ufficio Nazionale sottopone periodicamente alla Presidenza della CEI l’elenco dei progetti che il Comitato ha ritenuto ammissibili a contributo.

#### ART. 7

##### *Decreto di assegnazione dei contributi*

1. L’assegnazione dei contributi di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), b), c) delle Disposizioni è adottata con decreto del Presidente della CEI ed è comunicata agli Ordinari diocesani interessati.

2. La proposta di assegnazione dei contributi di cui all’art. 1, comma 3, lett. d), e), f), g) delle Disposizioni viene comunicata dalla Segreteria Generale della CEI agli Ordinari diocesani interessati.

3. Ottenuta la risposta dell'Ordinario con l'accettazione della proposta di cui al precedente paragrafo, il Presidente della CEI dispone l'assegnazione del contributo con proprio decreto.

4. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. d), e), f), g) delle Disposizioni, gli Ordinari diocesani interessati sono tenuti a rispondere entro il termine di tre mesi, utilizzando i moduli di accettazione della proposta CEI predisposti dall'Ufficio Nazionale.

5. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. e), f) delle Disposizioni, gli Ordinari diocesani interessati sono tenuti, oltre all'accettazione della proposta CEI, all'impegno di dare inizio ai lavori entro otto mesi dalla data del decreto e di concluderli nei successivi tre anni.

6. La scadenza del termine senza che siano iniziati i lavori determina la decadenza dell'impegno della CEI.

7. Il mancato invio alla CEI della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per l'interruzione dell'impegno assunto dalla CEI.

8. L'eventuale proroga dei tempi deve essere richiesta dall'Ordinario diocesano almeno due mesi prima della scadenza; essa può essere concessa con decreto del Presidente della CEI.

9. I decreti di cui al presente articolo sono inviati all'Ordinario diocesano interessato; copia degli stessi viene inviata anche all'incaricato regionale.

## ART. 8

### *Modalità di erogazione dei contributi*

1. I contributi sono erogati dopo il decreto di assegnazione in unica soluzione nei casi previsti dall'art.1, comma 3, lett. b), c), d), g).

2. Per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto e il restauro di organi a canne, i contributi sono erogati a domanda, da inoltrarsi alla CEI dopo il decreto di assegnazione, in due rate uguali, pari al 50% del contributo assegnato, all'inizio effettivo e al collaudo dei lavori.

3. I contributi per l'inventario informatizzato dei beni artistici e storici vengono erogati in quattro rate: all'inizio delle operazioni di in-

ventariazione: € 258,00 per ente; a effettiva consegna di un numero rilevante di schede e loro convalida formale: € 129,00 per ente; a consegna della metà delle schede e loro convalida formale: € 258,00 per ente; a consegna della seconda metà delle schede e loro convalida formale: € 646,00 per ente. Il saldo a consegna del totale delle schede viene integrato, in parziale e temporanea deroga al disposto dell'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, con una quota forfetaria pari a € 250,00 per ente, se la consegna avviene entro il 31 dicembre 2005. I contributi per il censimento informatizzato dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto, sono erogati in tre rate: una prima rata all'approvazione del progetto, fino a un massimo di € 500,00 in relazione al numero di parrocchie; una seconda rata dopo la consegna del 50% delle schede degli edifici censiti e la loro convalida formale, pari a € 40,00 per ciascun edificio; il saldo, a conguaglio del contributo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, a consegna del totale delle schede.

4. I contributi sono accreditati tramite bonifico bancario su apposito conto corrente della diocesi richiedente, anche se destinati a favore di enti non soggetti alla giurisdizione del Vescovo competente per territorio.

## ART. 9

### *Documentazione per la riscossione dei contributi*

1. Alle domande di liquidazione, di cui all'articolo precedente, deve essere allegata la documentazione sotto elencata:

- a) per la riscossione dei contributi destinati all'inventario informatizzato dei beni artistici e storici:
  - all'inizio delle operazioni di inventariazione, una dichiarazione di inizio lavori vistata dall'incaricato regionale;
  - alla seconda rata, un numero significativo di schede;
  - alla terza rata, la metà delle schede;
  - a conclusione delle operazioni di inventariazione, una dichiarazione di fine lavori vistata dall'incaricato regionale; una dichiarazione di avvenuta consegna alla competente Soprintendenza di copia dell'inventario informatico; una copia del medesimo per l'Ufficio Nazionale per i beni culturali della CEI; il rendiconto delle spese sostenute con il contributo della CEI;
- b) per la riscossione del contributo destinato all'acquisto di apparecchiature informatiche, copia della fattura che dimostri l'avvenuto

acquisto e pagamento in corrispondenza con il preventivo approvato dal Servizio Informatico della CEI;

- c) per la riscossione dei contributi destinati al censimento informatizzato dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto:
- all'inizio delle operazioni di schedatura, una dichiarazione di inizio lavori vistata dal delegato regionale;
  - alla seconda rata, la metà delle schede;
  - a conclusione delle operazioni di schedatura, una dichiarazione di fine lavori vistata dal delegato regionale; una copia integrale delle schede degli edifici di culto censiti per l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici; una dichiarazione della eventuale consegna alla Soprintendenza di copia del censimento informatizzato;
- d) per la riscossione dei contributi destinati all'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, una copia dell'atto di acquisto, ove non sia già stata allegata;
- e) per la riscossione dei contributi destinati al restauro e al consolidamento statico di edifici di culto:
- all'inizio effettivo dei lavori, una copia della concessione comunale o documento equivalente; una copia del contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori; una copia del certificato di inizio lavori, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario diocesano e dall'incaricato regionale;
  - alla conclusione dei lavori, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario diocesano e dall'incaricato regionale; il verbale di visita dell'incaricato regionale; la documentazione fotografica a colori dell'intervento eseguito;
- f) per la riscossione dei contributi destinati alle iniziative riguardanti gli impianti di sicurezza - antifurto, la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse dalla diocesi mediante volontari associati, la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, è sufficiente la documentazione allegata alla domanda di contributo;
- g) per la riscossione dei contributi destinati al restauro di organi a canne:
- all'inizio effettivo dei lavori, la dichiarazione di inizio lavori firmata dall'Ordinario diocesano e vistata dall'incaricato regionale;

- a conclusione dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori firmata dall'Ordinario diocesano e vistata dall'incaricato regionale; la documentazione fotografica a colori dell'opera eseguita e la documentazione della spesa effettivamente sostenuta (copia delle fatture).

#### ART. 10

##### *Oneri di gestione*

1. Gli oneri di gestione del Comitato per la valutazione dei progetti, comprese le spese sostenute dagli incaricati regionali, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dalla CEI.

#### ART. 11

##### *Norma transitoria*

Il presente Regolamento non si applica alle pratiche già avviate, alla data di approvazione del medesimo Regolamento, presso il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

# Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l'edilizia di culto

---

## ART. 1

### *Destinazione dei contributi*

§ 1. I contributi per il finanziamento dell'edilizia di culto sono erogati dalla CEI agli Ordinari diocesani di regola per la realizzazione di nuove strutture di servizio religioso (chiese parrocchiali e sussidiarie, *comprese le nuove opere d'arte*, case canoniche, locali di ministero pastorale e strutture assimilabili). Sono configurabili come nuove strutture anche le seguenti opere:

- a) i completamenti di lavori iniziati con fondi propri o con finanziamenti *previsti da* leggi statali o regionali, specialmente se promessi e successivamente revocati in tutto o in parte;
- b) gli ampliamenti che comportino un adeguamento delle superfici non oltre i limiti parametrali di cui all'art. 5.

§ 2. Possono essere concessi contributi integrativi qualora in corso d'opera si verificassero imprevisti o necessità di varianti al progetto approvato o al piano finanziario per la mancata somministrazione di finanziamenti da parte di enti o di privati.

§ 3. Con riferimento ai fabbricati di cui al § 1, possono, inoltre, essere concessi contributi straordinari nei seguenti casi:

- a) quando sia documentata l'impossibilità di acquisizione dell'area per le vie ordinarie;
- b) quando si renda necessario procedere ad opere di trasformazione sistematica dell'edificio, che comportino la modifica del numero dei vani per la sua riqualificazione e il suo adattamento alle esigenze ambientali;
- c) quando si richiedano lavori di consolidamento statico o antisismico o di adeguamento a norma degli impianti tecnologici *e/o delle strutture*.

§ 4. *Interventi speciali, disciplinati da proprio Regolamento, possono essere disposti allo scopo di incentivare:*

- a) *la costruzione di case canoniche nel Mezzogiorno d'Italia;*
- b) *la qualificazione dell'edilizia di culto, promuovendo il bando di concorsi per la progettazione delle strutture di cui all'art. 1, § 1 sia a livello nazionale, nelle tre zone geografiche Nord, Centro, Sud (progetti – pilota), sia a livello diocesano.*

§ 5. Tutti i contributi vengono concessi su progetti complessivi o di lotti funzionali. Con l'espressione "lotto funzionale" s'intende una delle cinque parti funzionali del complesso costruendo: chiesa, opere d'arte, canonica, aule, salone.

## ART. 2

### *Servizio Nazionale per l'edilizia di culto*

*Le istanze di contributo presentate dalle diocesi sono istruite dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, secondo quanto stabilito nel Regolamento applicativo.*

## ART. 3

### *Comitato per l'edilizia di culto*

§ 1. *L'esame delle istanze e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati al Comitato per l'edilizia di culto.*

§ 2. *Esso è composto di sette membri, e precisamente:*

- *un Vescovo, Presidente, eletto dal Consiglio Episcopale Permanente;*
- *il Responsabile del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto;*
- *il Direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale;*
- *altri tre componenti, uno per ciascuna area geografica (Nord, Centro, Sud), nominati dalla Presidenza della CEI;*
- *uno dei collaboratori del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, nominato dalla Presidenza della CEI, con funzioni di segretario.*

*Il Comitato dura in carica cinque anni.*

§ 3. *Spetta al Comitato:*

- *esaminare i progetti presentati e valutarli alla luce degli orientamenti dei competenti organi ecclesiastici e della disciplina contenuta nel Re-*

*golamento applicativo, tenuti presenti i rilievi sollevati dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto in fase istruttoria in base della documentazione agli atti e dei contatti preliminari con i richiedenti;*

- concedere il nulla osta, concluso positivamente l'esame di prima istanza, all'elaborazione dei progetti esecutivi e relativi computi metrici-estimativi, approvare, rinviare con osservazioni o respingere le istanze;*
- proporre l'ammontare del contributo;*
- a richiesta della Presidenza della CEI, esprimere parere su eventuali problemi emersi e sulla concessione di deroghe alla normativa contenuta nel Regolamento applicativo nei casi consentiti dal successivo art. 10.*

#### ART. 4

##### *Natura e forme dei contributi*

*I contributi di cui alle presenti Disposizioni si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane debbono affrontare per l'edilizia di culto.*

*Essi possono essere concessi, a richiesta, alle condizioni previste dalle presenti Disposizioni:*

- a) per le opere di cui all'art. 1, § 1 come concorso nella spesa, fino a un massimo del 75% del costo preventivato comprovato dalla documentazione allegata all'istanza nei limiti dei parametri di cui all'art. 5;*
- b) per le opere di cui all'art. 1, § 3, lett. b) e c) come concorso nella spesa fino ad un massimo del 50% del costo preventivato nei limiti dei parametri di cui all'art. 5;*
- c) per le opere di cui all'art. 1, § 4, lett. a), come concorso nella spesa, con modalità e aliquote percentuali più elevate, determinate dal Regolamento del Fondo speciale case canoniche del Mezzogiorno d'Italia;*
- d) per le opere di cui all'art. 1, § 4, lett. b), a integrazione del concorso nella spesa di cui alla lett. a) del presente articolo, sono posti a carico della CEI:*
  - 1. l'intero costo delle spese concorsuali dei progetti – pilota e un contributo per la realizzazione delle opere artistiche nelle chiese dei progetti vincitori fino a un massimo del 30% del costo parametrico del solo edificio di culto;*
  - 2. un contributo di € 5.000,00, aggiornabile dalla Presidenza della CEI, per la promozione dei concorsi a livello diocesano;*

e) *per le opere di cui all'art. 1, § 1, in luogo del 75% del costo previsto, può essere concesso un contributo pari all'intera spesa ammessa a finanziamento in sede di approvazione del progetto, da erogarsi in 10 rate costanti del 10% della spesa stessa, con scadenze da determinarsi nel Regolamento applicativo di cui all'art. 7 delle presenti Disposizioni.*

Le diocesi destinatarie dei contributi devono validamente garantire, nei casi di cui alle lett. a), b) e c) del presente articolo, la copertura della differenza tra il contributo della CEI ed il costo complessivo dell'opera e, in ogni caso, l'esecuzione delle opere entro un triennio dall'inizio dei lavori.

I contributi della CEI hanno natura forfetaria. I rapporti con le imprese, *con i progettisti, con gli artisti*, con i tecnici, con gli istituti bancari sono di spettanza della diocesi, la quale assume in ogni fase la figura di soggetto responsabile di ogni operazione per sé e per conto dell'ente beneficiario.

#### ART. 5

##### *Parametri indicativi delle opere di edilizia di culto*

Per facilitare l'accertamento della congruità dei costi e delle superfici delle progettazioni *i dati progettuali sono confrontati* con parametri indicativi annualmente redatti dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto e approvati dal Consiglio Episcopale Permanente.

Le opere che esorbitano dai *limiti parametrali* sopra indicati possono essere ammesse a contributo soltanto nella quota rientrante *in tali limiti*, garantendo l'Ordinario diocesano la copertura della differenza.

#### ART. 6

##### *Condizioni previe per accedere ai contributi*

§ 1. L'ammissione a contributo è concessa solo a condizione:

- a) che l'ente o gli enti *destinatari o beneficiari* del contributo siano titolari del diritto di proprietà o di superficie dell'area, urbanisticamente qualificata, sulla quale dovrà sorgere l'opera, conseguito per atto pubblico;
- b) che il progetto sia stato approvato dal competente *Comitato per l'edilizia di culto*;

- c) che la dichiarazione relativa al numero degli abitanti insediati o previsti della parrocchia sia accompagnata dal visto di conformità del Comune competente;
- d) se si tratta di edifici di culto, che il relativo progetto sia redatto in conformità alle indicazioni delle competenti autorità ecclesiastiche.

§ 2. I contributi integrativi e quelli straordinari sono concessi solo a condizione:

- a) che sia riconosciuta la buona fede dell'istante;
- b) che le varianti al progetto siano determinate da necessità e siano preventivamente approvate *dal Comitato* per l'edilizia di culto.

§ 3. Il contributo per l'acquisto dell'area è concesso solo a condizione:

- a) che l'area sia urbanisticamente idonea;
- b) che sia stipulato almeno il preliminare di compravendita, regolarmente registrato;
- c) che il progetto dell'opera da edificare di cui trattasi sia stato approvato *dal Comitato per l'edilizia di culto e non superi i limiti parametrici*.

## ART. 7

### *Regolamento applicativo*

L'individuazione delle strutture assimilabili alle chiese parrocchiali, alle case canoniche e alle opere di ministero pastorale, ulteriori condizioni per accedere ai contributi e le modalità applicative delle presenti Disposizioni sono stabilite da *appositi regolamenti, approvati dalla Presidenza della CEI*

## ART. 8

### *Delegati regionali per l'edilizia di culto*

Ai fini della promozione dell'edilizia di culto nei suoi diversi aspetti e della corretta applicazione delle presenti Disposizioni nelle diocesi italiane, le Conferenze Episcopali regionali nominano un delegato regionale per l'edilizia di culto.

I delegati durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:

- a) seguire l'iter formativo dei disegni di legge regionali in materia di edilizia di culto, con particolare riguardo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e informare tempestivamente la Conferenza Episcopale regionale e il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto;
- b) promuovere a livello diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, i vari aspetti dell'edilizia di culto (liturgico, *architetonico*, artistico, economico-finanziario, tecnico, amministrativo);
- c) offrire orientamenti *al Comitato per l'edilizia di culto* per la formulazione e la gestione del programma annuale;
- d) garantire la corrispondenza delle opere costruende con i contributi della CEI ai progetti approvati;
- e) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.

#### ART. 9

##### *Interpretazione delle Disposizioni*

In caso di dubbio, l'interpretazione delle presenti Disposizioni spetta alla Presidenza della CEI, udito il parere del Consiglio per gli Affari Giuridici.

#### ART. 10

##### *Deroghe*

Deroghe alle presenti Disposizioni possono essere concesse dalla Presidenza della CEI solo in caso di eventi calamitosi, udito il parere del Comitato per l'edilizia di culto.

# Regolamento applicativo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per l'edilizia di culto

---

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### *Oggetto della disciplina*

§ 1. Il presente Regolamento disciplina il finanziamento della *nuova* edilizia di culto con i fondi provenienti dall'otto per mille IRPEF stanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana per le esigenze di culto della popolazione.

§ 2. Con l'espressione "*nuova edilizia di culto*" si intendono:

- a) i lavori di costruzione di nuove strutture di servizio religioso di natura parrocchiale o interparrocchiale e le relative opere d'arte;
- b) *i lavori di modifica delle medesime, limitatamente agli edifici che non abbiano interesse storico-artistico;*
- c) in casi eccezionali, l'acquisto dell'area edificanda o di edifici già esistenti ove non sia possibile o conveniente reperire idonee aree edificabili.

### ART. 2

#### *Strutture e opere di nuova costruzione ammesse al finanziamento*

§ 1. I contributi della CEI di cui al presente Regolamento vengono destinati di regola per la realizzazione delle seguenti nuove strutture:

- a) la chiesa parrocchiale o sussidiaria e loro pertinenze (sacrestia, uffici parrocchiali, archivio, locali di servizio);
- b) la casa canonica: abitazione del clero addetto alla cura d'anime;
- c) i locali di ministero pastorale: adeguato numero di vani per catechesi e attività di educazione cristiana, salone polifunzionale.

§ 2. Sono equiparati alle nuove costruzioni:

- a) il completamento di opere incompiute iniziate con fondi propri o con finanziamenti di leggi statali o regionali, successivamente revocati in tutto o in parte;
- b) gli ampliamenti che comportino un adeguamento delle superfici non oltre i limiti parametrali.

§ 3. Possono, inoltre, essere ammesse al finanziamento le seguenti nuove costruzioni che, pur presentando caratteri di atipicità, si ritengono “assimilabili” alle strutture di cui sopra ai sensi dell’art. 5 delle Disposizioni:

- a) gli edifici di culto e le opere di ministero pastorale appartenenti a enti ecclesiastici secolari diversi dalle parrocchie, purché sia provata la loro stabile funzione sussidiaria e l’assenza di idonee e sufficienti strutture parrocchiali in un territorio ben individuato e definito;
- b) le strutture interparrocchiali, allorché abbiano natura condominiale;
- c) gli episcopi, limitatamente all’abitazione del Vescovo;
- d) gli uffici di curia, come strutture accessorie di natura pertinenziale dell’episcopio;
- e) le case del clero, limitatamente agli appartamenti destinati al clero in servizio attivo a favore della diocesi, titolare di uno specifico ufficio canonicamente costituito “durante munere”.

### ART. 3

#### *Lavori di modifica delle strutture ammessi al finanziamento*

§ 1. Si considerano non aventi interesse storico-artistico, e perciò finanziabili ai sensi delle presenti norme, le strutture edilizie che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) *gli edifici di autori viventi o la cui realizzazione non risalga a oltre cinquant’anni;*
- b) *gli edifici aventi più di cinquant’anni di autori deceduti per i quali le competenti Soprintendenze abbiano esplicitamente escluso ogni interesse storico-artistico.*

§ 2. Per i lavori di modifica degli edifici di cui al § 1 possono essere concessi contributi straordinari:

- a) fino alla misura del 50% dei limiti parametrali:
- quando si renda necessario procedere a lavori di trasformazione dell'edificio, per il suo adattamento alle esigenze ambientali, mediante un insieme sistematico di opere e la modifica del numero dei vani, che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
  - quando siano necessari lavori di consolidamento statico e/o antisismico e/o di adeguamento a norma degli impianti tecnologici e/o delle strutture e/o di rifacimento strutturale delle coperture.
- b) *fino alla misura del 75% dei limiti parametrali, quando si tratti di edifici dichiarati strutturalmente inagibili.*

#### ART. 4

##### *Lavori relativi alle case canoniche del Mezzogiorno d'Italia*

*In via derogatoria si applicano le presenti norme anche alle case canoniche del Mezzogiorno d'Italia sia di recente sia di antica costruzione, fatti salvi i disposti dello speciale Regolamento che le riguarda.*

#### ART. 5

##### *Opere non ammissibili al finanziamento*

Non sono ammissibili ai contributi previsti dalle Disposizioni altri locali (per esempio: aule scolastiche, impianti cine-teatrali, impianti sportivi, impianti di ristoro o di accoglienza), gli arredi mobili, i banchi, le sistemazioni cortilizie esterne e/o a giardino.

Non possono essere oggetto di finanziamento, in ogni caso, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, cioè i lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali delle finiture degli edifici e quelli necessari per realizzare, integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti.

Per finiture si intendono, secondo la prassi corrente, le opere non comprese nel concetto di "costruzione al rustico", cioè quelle che servono per "finire" l'edificio, quali gli intonaci interni ed esterni, il manto di copertura, la tinteggiatura, i rivestimenti, i serramenti interni ed esterni, i pavimenti, le opere di lattoneria.

Ai fini applicativi, per la definizione del significato dei termini di cui sopra, si farà riferimento all'art. 3 del TU delle disposizioni legisla-

tive e regolamentari in materia di edilizia (testo A) approvato con DPR del 6 giugno 2001, n. 380, alla circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998 e alla prassi corrente.

## ART. 6

### *Condizioni previe per accedere al finanziamento*

§ 1. L'ammissione ai contributi è concessa alle condizioni previste dall'art. 4 delle Disposizioni e alle seguenti ulteriori condizioni, in quanto applicabili:

- a) che sia dimostrata la mancanza o l'insufficienza di strutture disponibili o recuperabili;
- b) che l'assunzione o la revoca degli impegni di spesa, inclusi nel piano finanziario allegato all'istanza, da parte di enti pubblici sia prevista da leggi statali o regionali o disposta con atti deliberativi degli organi competenti resi esecutivi;
- c) che il diritto di superficie non sia concesso da un ente ecclesiastico;
- d) che l'istanza di contributo integrativo:
  - non sia determinata da una maggiore spesa derivante da revisione prezzi o da varianti relative a opere e/o strutture non ammissibili a finanziamento o non approvate dal Comitato per l'edilizia di culto;
  - non si riferisca ad un progetto di costo superiore ai limiti parametrici.

§ 2. *Le richieste di contributo per opere artistiche possono essere accolte solo se relative a opere destinate alle chiese ammesse al finanziamento della CEI nell'ambito del presente sistema.*

*Eccezionalmente possono essere finanziate anche le opere d'arte destinate ad altre chiese, purché queste non abbiano più di cinquant'anni e siano costruite con fondi estranei al previgente sistema di finanziamento pubblico.*

*In ogni caso le domande potranno essere accolte in numero limitato fino a esaurimento della somma complessiva determinata annualmente con i parametri indicativi di cui all'art. 5 delle Disposizioni.*

§ 3. L'acquisto dell'area edificanda è ammesso al finanziamento quando sia provata la povertà della comunità interessata (diocesi e parrocchia) o la natura speculativa del prezzo di compravendita.

*Servizio Nazionale per l'edilizia di culto*

È l'organismo operativo, istituito presso la Segreteria Generale della CEI con decreto del Presidente Card. Camillo Ruini del 28 settembre 1999, n. 1154/99, a servizio delle diocesi italiane in materia di edilizia di culto e del Comitato di cui all'art. 3 delle Disposizioni.

Esso è diretto da un Responsabile, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente.

In particolare il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto:

- a) tratta i profili tecnici e amministrativi, giuridici, liturgici, artistici, a livello di studio, ricerca, proposta e consulenza nelle materie di sua competenza;
- b) istruisce le pratiche di finanziamento con i fondi stanziati dall'Assemblea Generale della CEI, curando direttamente, ove occorra, i rapporti con gli Ordinari diocesani o loro delegati sia nella fase istruttoria che in quella esecutiva;
- c) verifica la regolarità della documentazione con facoltà di richiederne l'integrazione, se ritenuto utile a fini istruttori;
- d) collabora fraternamente con le diocesi per la corretta predisposizione dei progetti;
- e) dà indicazioni circa i limiti dell'intervento finanziario della CEI;
- f) prepara le adunanze del Comitato, redigendo l'ordine del giorno e le relazioni di base per la discussione;
- g) verbalizza le osservazioni e le decisioni del Comitato;
- h) predispone i testi dei provvedimenti amministrativi;
- i) presta opera di consulenza a favore delle diocesi, avvalendosi, ove occorra, anche in tutte le fasi del procedimento istruttorio, dell'opera di esperti e della collaborazione dell'Ufficio Liturgico Nazionale, dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici e dell'Osservatorio giuridico-legislativo;
- l) predispone e aggiorna annualmente, d'intesa con il Comitato, i parametri indicativi di cui all'art. 5 delle Disposizioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente;
- m) formula il piano annuale dei finanziamenti e lo presenta alla Presidenza della CEI, con facoltà di rettificarlo nel corso dell'esercizio, a richiesta dei Vescovi interessati, nei limiti delle disponibilità finanziarie e dei costi dei progetti sostituiti;
- n) ordina e custodisce un proprio archivio.

## TITOLO II PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

### CAP. I

#### FORMULAZIONE DEI PROGETTI IN SEDE DIOCESANA

#### ART. 8

##### *Istruttoria*

§ 1. I progetti riguardanti l'edilizia di culto che non sono oggetto di concorsi banditi dalla CEI (progetti-pilota) nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo di tre soggetti: la diocesi, prima responsabile della missione pastorale, la comunità parrocchiale destinataria delle attrezzature di servizio, i progettisti (architetto o ingegnere e artisti), scelti di comune accordo.

L'istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio Liturgico, Commissione Arte Sacra, Collegio Consultori, Consiglio Affari Economici), con la eventuale consulenza del delegato regionale, e comprende: la lettura attenta e l'applicazione delle indicazioni emanate in materia dalle competenti autorità ecclesiastiche, l'esame della identità religiosa del comparto urbanistico, la formulazione di esigenze di cura pastorale e di spazi commisurati alla disponibilità e idoneità dell'area e ai parametri indicativi adottati dalla CEI, lo studio delle esigenze liturgiche e funzionali cui rispondere, un piano finanziario ben definito per provvedere alle spese da sostenere.

È sempre consigliabile anche la consultazione previa del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

§ 2. I progetti-pilota sono disciplinati da proprio Regolamento.

#### ART. 9

##### *Incarico di progettazione*

L'incarico formale di progettazione, in termini e limiti ben precisi, deve essere dato per iscritto dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali della progettazione.

I progetti di cui al presente Regolamento debbono essere redatti e firmati da tecnici regolarmente iscritti negli albi professionali secondo i limiti di competenza stabiliti dalla legge italiana e sotto la responsabilità di un unico professionista.

ART. 10

*Domande di contributo*

L'Ordinario diocesano che intenda avvalersi del contributo CEI dovrà presentare domanda, utilizzando il modulario predisposto dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

Le istanze di contributo, complete della documentazione di cui agli articoli seguenti, siano inoltrate alla CEI - Servizio Nazionale per l'edilizia di culto in unico esemplare, che non sarà restituito.

Una seconda copia delle istanze e della documentazione allegata sia trasmessa direttamente dall'Ordinario diocesano al delegato regionale.

ART. 11

*Procedura speciale per lavori di carattere edilizio*

Visti gli ingenti capitali movimentati, nell'intento di favorire la programmazione di interventi edilizi commisurati alle esigenze locali e generali, sopportabili dalle reali capacità finanziarie delle comunità interessate, le domande di contributo per lavori edilizi sono soggetti a una procedura accurata.

Esse dovranno essere precedute da irrinunciabili indagini geologiche e geotecniche e sottoposte a un preventivo esame del Comitato per l'edilizia di culto, che si pronuncerà, in prima istanza, relativamente agli aspetti liturgici, architettonici e funzionali delle progettazioni.

Il progetto esecutivo e il relativo computo metrico estimativo siano elaborati solo dopo che il Comitato avrà rilasciato il nulla osta alla redazione del progetto esecutivo.

In seconda istanza, il Comitato procederà alla determinazione dell'ammontare del contributo sulle risultanze del computo metrico estimativo.

Per lavori diversi dalle nuove costruzioni il Comitato, tutto attentamente considerato, può procedere alla determinazione dell'ammontare del contributo senza attendere una seconda istanza ove alla prima istanza sia stato allegato il progetto esecutivo, completo della documentazione prevista anche per la seconda istanza, e non siano state mosse osservazioni o proposte varianti.

Cap. III  
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL FINANZIAMENTO  
DEI LAVORI DI CARATTERE EDILIZIO

ART. 12

*Documentazione ai fini dell'esame di prima istanza*

- A. Documenti comuni a tutte le tipologie di interventi
- 1) modulo di domanda (CEI) a firma dell'Ordinario diocesano;
  - 2) relazione dell'Ordinario diocesano diretta ad attestare le motivazioni dell'iniziativa e il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1, 2, 3, 4, 6 del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dei fabbricati e dei singoli locali, la natura dei lavori, la mancanza o l'insufficienza di strutture disponibili. Non si ometta, inoltre, la descrizione dell'iter progettuale di primo grado in sede diocesana e, per gli edifici di carattere interparrocchiale o collettivo, l'elenco degli enti condomini e/o uffici canonici beneficiari del diritto d'uso;
  - 3) documentazione dalla quale risulti che l'ente o gli enti beneficiari o destinatari del contributo sono titolari del diritto di proprietà dell'area o del diritto di superficie imposto da enti pubblici (Nota aggiornata della Conservatoria);
  - 4) certificato di idoneità urbanistica, dal quale risulti, tra l'altro, anche l'eventuale esistenza o meno di vincoli ai sensi delle leggi vigenti in materia di beni culturali e ambientali;
  - 5) dichiarazione, rilasciata o vistata dal Comune di pertinenza, circa il numero degli abitanti insediati o prevedibili nel territorio, calcolati in base agli insediamenti abitativi previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;
  - 6) fotografie significative dell'area e dell'ambiente circostante o dell'immobile oggetto dell'intervento;
  - 7) piano finanziario preventivo (modulo CEI).
  - 8) relazione geologica e geotecnica redatta ai sensi del DM LLPP 11.3.1988 - p.to B. 2, commi 2° e 3°, comprendente la descrizione delle prove geotecniche effettuate;
  - 9) stralcio planimetrico con l'individuazione dell'area di interesse (1:2000);
  - 10) disegni di progetto: scala 1:100
    - piante, prospetti e sezioni dell'opera da costruire e assonometria;
    - progetto degli spazi liturgici e della collocazione dei relativi elementi (solo pianta);

- 11) relazione tecnico-illustrativa, a firma del progettista;
- 12) scheda tecnica riassuntiva delle superfici di progetto su modulo CEI.

## B. Documentazione integrativa secondo la tipologia degli interventi

### a) Nuova costruzione

*Computo metrico estimativo di massima e relativo quadro economico suddiviso in due capitoli:*

- opere ammesse a contributo comprensive di IVA e relative spese tecniche incluso 2% CNPAIA e IVA;
- opere complementari previste nel progetto, ma non ammesse a contributo, comprensive di IVA e relative spese tecniche, incluso 2% CNPAIA e IVA.

### b) Opere incompiute da completare e ampliamenti

1) Disegni di progetto, fotografie di attualità e scheda tecnica riassuntiva delle superfici che evidenzino lo stato dell'opera, distinguendo i dati relativi alle parti già edificate da quelli relativi alle parti da edificare (colori diversi nei disegni);

2) computo metrico estimativo di massima e relativo quadro economico suddiviso in due capitoli:

- opere ammesse a contributo comprensive di IVA e relative spese tecniche incluso 2% CNPAIA e IVA;
- opere complementari previste nel progetto, ma non ammesse a contributo, comprensive di IVA e relative spese tecniche, incluso 2% CNPAIA e IVA.

### c) Lavori di modifica degli edifici

1) Certificato comunale attestante che la demolizione non è consentita nel caso in cui il costo dei lavori superi l'80% del costo di costruzione previsto dai parametri CEI;

2) computo metrico estimativo di massima e relativo quadro economico concernente le opere ammesse a contributo, comprensivo di IVA e spese tecniche 2% CNPAIA e IVA;

3) rilievo dell'immobile oggetto dell'intervento (1:100);

4) *documentazione idonea ad accertare la data di costruzione dell'edificio, quali:*

- *atti d'archivio da cui risulti che l'edificio è ultimato da non più di cinquant'anni;*
- *copia della licenza edilizia originaria;*

- *se l'edificio è di autore deceduto e/o ha più di cinquant'anni, dichiarazione rilasciata dalla competente Soprintendenza da cui risulti che l'edificio "de quo" non riveste interesse storico-artistico.*

## ART. 13

### *Progetto esecutivo*

Il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da eseguire e il costo relativo, a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile quanto a forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare, il progetto comprenderà l'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, il capitolato speciale di appalto, il computo metrico-estimativo esecutivo e l'elenco dei prezzi unitari.

Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini preliminari eseguite e terrà calcolo dei suggerimenti e delle indicazioni offerte dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto nella fase istruttoria preliminare e dal Comitato in sede di rilascio del nulla osta alla realizzazione del progetto esecutivo.

Particolare attenzione dovrà essere data ai risultati delle indagini geotecniche, allo scopo di valutare la stabilità di insieme della zona (prima e a seguito della costruzione in progetto), scegliere la soluzione progettuale delle fondazioni, eseguire i calcoli di verifica e definire i procedimenti costruttivi.

## ART. 14

### *Documentazione ai fini dell'esame di seconda istanza*

#### A. Documenti comuni a tutte le tipologie di interventi

L'Ordinario diocesano invierà alla CEI – Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, entro otto mesi dalla data della lettera di comunicazione del nulla osta di cui all'art. 11, comma 3°, i seguenti documenti:

- 1) *dichiarazione del progettista vistata dall'Ordinario diocesano, dalla quale risulti che è stata effettuata la validazione del progetto, riguardante, fra l'altro, ai sensi dell'art. 47 del DPR 21.12.1999, n. 554 e successive modificazioni<sup>1</sup>:*

---

<sup>1</sup> La validazione fa seguito alla verifica, in contraddittorio con i progettisti, che il responsabile del procedimento, rappresentante la diocesi, deve fare circa la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente e al documento preliminare alla progettazione. Per questo si ritiene opportuno il visto dell'Ordinario diocesano.

- la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
  - la congruenza delle scelte progettuali con i risultati delle indagini geologiche, geotecniche ed eventualmente archeologiche;
  - la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici;
  - l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
  - la corrispondenza dei computi metrico-estimativi agli elaborati grafici e alle prescrizioni capitolari;
  - la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
  - l'effettuazione delle dichiarazioni di impatto ambientale o studio d'inserimento paesistico, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
  - l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto (es. dichiarazione di rispondenza ex art. 28 della legge 10/1991, dich. ex art. 1 della legge 46/1990, dich. ex art. 21 DPR 503/1996);
  - il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità;
- 2) *dichiarazione dell'Ordinario diocesano che attesti l'avvenuto deposito presso la diocesi di competenza di almeno una copia di tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo*<sup>2</sup>;
- 3) scheda tecnica riassuntiva delle superfici di progetto su modulo CEI;
- 4) piano finanziario preventivo su modulo CEI.

## B. Documentazione integrativa secondo la tipologia degli interventi

### a) Nuova costruzione

*Computo metrico estimativo esecutivo e relativo quadro economico suddiviso in due capitoli:*

- opere ammesse a contributo comprensive di IVA e relative spese tecniche, incluso 2% CNPAIA e IVA;

---

<sup>2</sup> L'avvenuto deposito presso la diocesi dei documenti del progetto esecutivo non è prescritto dalla legge, ma è quanto mai necessario per una corretta documentazione storica a tutti gli effetti dell'intero procedimento amministrativo. Più di una volta si è dovuto accertare che gli archivi delle curie non sono documentati.

– opere complementari previste nel progetto, ma non ammesse a contributo, comprensive di IVA e relative spese tecniche, incluso 2% CN-PAIA e IVA;

b) Opere incompiute da completare o ampliamento

*Computo metrico estimativo esecutivo e relativo quadro economico suddiviso in due capitoli:*

– opere ammesse a contributo comprensive di IVA e relative spese tecniche, incluso 2% CNPAIA e IVA;

– opere complementari previste nel progetto, ma non ammesse a contributo, comprensive di IVA e relative spese tecniche, incluso 2% CN-PAIA e IVA;

c) Lavori di modifica delle strutture

*Computo metrico estimativo esecutivo e relativo quadro economico concernente le opere ammesse a contributo, comprensivo di IVA e spese tecniche, incluso 2% CNPAIA e IVA.*

## ART. 15

### *Imprevisti*

*Le domande di contributo siano corredate unicamente dei seguenti documenti, esclusi quelli elencati agli artt. 8 e 10:*

a) relazione tecnico-illustrativa, volta a dimostrare la causa dello scoperto di cassa e la sua imprevedibilità o la necessità delle varianti, documentata con i riferimenti legislativi o i provvedimenti amministrativi che ne sono all'origine;

b) disegni (scala 1:100), che mettano in evidenza le varianti al progetto iniziale;

c) computo metrico-estimativo diretto ad accertare la maggiore spesa occorrente con relativo quadro di raffronto (IVA e spese tecniche incluse).

## CAP. IV

### DOCUMENTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DIVERSE DAI LAVORI EDILIZI

## ART. 16

### *Per l'acquisto dell'area*

Le domande di contributo devono essere inviate alla CEI con il corredo della seguente documentazione:

- a) relazione dell'Ordinario diocesano da cui risulti la condizione di povertà della comunità locale (diocesi e parrocchia) e le ragioni per cui si è dovuto accettare un'operazione speculativa;
- b) preliminare di compravendita registrato;
- c) intera documentazione indicata nell'art. 9

#### ART. 17

##### *Per l'acquisto di fabbricati*

*Le domande di contributo devono essere inviate alla CEI con il corredo della seguente documentazione:*

- a) relazione dell'Ordinario diocesano diretta ad attestare le motivazioni dell'acquisto e la destinazione dell'immobile;
- b) dichiarazione rilasciata o vistata dai Comuni di pertinenza, circa il numero degli abitanti della/e parrocchia/e, calcolato in base agli strumenti urbanistici in vigore, limitatamente agli insediamenti abitativi;
- c) scheda delle superfici su modulo CEI;
- d) atto preliminare di compravendita registrato;
- e) certificato catastale;
- f) rilievo del fabbricato con l'indicazione della destinazione d'uso dei vari ambienti;
- g) particolareggiata documentazione fotografica degli interni e dell'esterno;
- h) per i complessi interparrocchiali elenco nominativo delle parrocchie interessate.

#### ART. 18

##### *Per le opere d'arte*

*Le domande di contributo siano corredate della seguente documentazione:*

- disegni o fotografie dei bozzetti delle opere progettate (in formato A4/A3);
- relazione dell'artista per ogni opera progettata;
- curriculum dell'artista;
- planimetria della chiesa con l'indicazione dei luoghi liturgici;

- fotografie dell’aula (anche se i lavori sono in corso);
- preventivo di spesa (opere collocate – trasporto – opere di assistenza alla collocazione e IVA inclusa);
- *documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, § 2 del presente Regolamento.*

CAP. V  
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 19

*Decreto di assegnazione dei contributi, inizio e conclusione dei lavori*

§ 1. L’ammontare del contributo proposto a norma dell’art. 3, § 3, lett. c), è comunicato dalla Segreteria Generale della CEI agli Ordinari diocesani interessati, che sono tenuti a rispondere, entro il termine perentorio di tre mesi, utilizzando i moduli predisposti dal Servizio Nazionale per l’edilizia di culto, dai quali dovrà risultare:

- l’accettazione della proposta della CEI;
- l’impegno di eseguire l’opera nei termini sottodescritti;
- la garanzia di copertura della somma eccedente il contributo;
- il piano finanziario definitivo.

Ottenuta la risposta dell’Ordinario diocesano, il Presidente della CEI assegna il contributo. Il provvedimento è adottato in forma di decreto, nel quale, unitamente all’impegno finanziario, si dichiara l’ammontare del costo complessivo al quale fare riferimento per il calcolo percentuale degli stati di avanzamento dei lavori di cui all’art. 20, § 1, lett. a), b), c) e viene fissato il termine temporale perentorio di otto mesi dalla data del decreto stesso entro il quale dovrà darsi inizio ai lavori o perfezionarsi l’atto di acquisto e di tre anni dalla data di inizio lavori entro la quale l’opera dovrà essere ultimata.

La scadenza dei termini previsti nel precedente comma senza l’inizio o l’ultimazione dei lavori o il perfezionamento dell’atto di acquisto determina l’automatico annullamento dell’impegno della CEI e l’obbligo della restituzione delle somme già percepite.

L’eventuale proroga dei termini deve essere richiesta dall’Ordinario diocesano almeno un mese prima della scadenza; essa viene valutata dal Servizio Nazionale per l’edilizia di culto e, se ammessa, viene concessa con provvedimento amministrativo del Segretario Generale della CEI. I decreti del Presidente della CEI, di cui al presente articolo, sono

inviati all'Ordinario diocesano interessato; copia degli stessi provvedimenti viene inviata al delegato regionale.

§ 2. Per le opere d'arte non è necessario documentare l'inizio dei lavori, ma l'ordine di esecuzione, che in ogni caso dovrà essere dato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto di cui al comma 2° del paragrafo precedente.

*Le opere artistiche finanziate devono essere ultimate entro due anni dalla data dell'ordine di esecuzione.*

### TITOLO III MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

#### ART. 20

##### *Rateizzazione dei contributi*

§ 1. I contributi della CEI di cui all'art. 2, comma 2°, lett. a) delle Disposizioni sono erogati, a domanda, in quattro rate e precisamente:

- a) una quota del 25% del contributo assegnato all'inizio effettivo dei lavori;
- b) una seconda rata, pari al 25% del contributo assegnato, quando l'importo dei lavori eseguiti raggiunge il 30% del costo complessivo preventivato dell'opera, indicato nel decreto di assegnazione;
- c) una terza rata, pari al 35% del contributo assegnato, quando l'importo dei lavori eseguiti raggiunge il 60% del costo complessivo preventivato dell'opera, indicato nel citato decreto di assegnazione;
- d) il saldo, pari al restante 15% del contributo assegnato, al termine dei lavori delle opere ammesse a contributo.

§ 2. La prima rata del contributo decennale di cui all'art. 2, comma 2°, lett. c) delle Disposizioni viene erogata a domanda all'inizio effettivo dei lavori.

La seconda rata quando l'importo dei lavori raggiunge il 30% del costo complessivo preventivato dell'opera indicato nel decreto di assegnazione.

La terza rata quando l'importo dei lavori raggiunge il 60% del costo complessivo preventivato dell'opera indicato nel decreto di assegnazione.

La quarta rata a fine lavori.

Le restanti sei annualità vengono erogate automaticamente entro il 15 dicembre di ogni successivo esercizio finanziario.

§ 3. I contributi per l'acquisizione dell'area o di fabbricati sono erogati in due rate:

- a) una quota del 50% del contributo assegnato contestualmente alla nota della CEI con la quale si trasmette all'Ordinario diocesano il decreto di assegnazione;
- b) il saldo alla firma del rogito di trasferimento.

§. 4. Il contributo per le opere d'arte verrà erogato in tre rate, e precisamente:

- a) una quota del 20% del contributo assegnato contestualmente alla nota della CEI con la quale si trasmette all'Ordinario diocesano il decreto di assegnazione del contributo;
- b) una seconda rata pari al 30% del contributo assegnato all'ordine di esecuzione delle opere finanziate;
- c) il saldo, pari al restante 50% del contributo assegnato alla collocazione delle opere.

Se gli artisti sono più di uno, si potrà ripartire l'erogazione del contributo, a richiesta, in tante parti quanti sono gli artisti.

§. 5. L'erogazione delle rate e delle annualità di cui ai precedenti §§ 1, 2, 3 e 4 viene effettuata mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla diocesi assegnataria.

## ART. 21

### *Documentazione per la riscossione dei contributi*

1. Per opere edilizie:

Alle domande di liquidazione di cui all'art. 20, §§ 1 e 2, deve essere allegata la rispettiva documentazione di seguito elencata.

A. Quando si tratta di contributo in conto capitale.

a) All'inizio effettivo dei lavori:

- copia della concessione comunale;
- copia del contratto d'appalto con l'impresa esecutrice dei lavori (qualora i lavori vengano eseguiti in economia è sufficiente, in luogo del contratto, una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori e dall'Ordinario);
- copia del certificato inizio lavori firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario e dal delegato regionale.
- fotografia del cartello del cantiere.

- b) Alla presentazione del primo e del secondo stato di avanzamento (30% - 60% del costo preventivato):
- stato di avanzamento lavori pari al 30% - 60% del costo preventivato (inclusa la relativa quota di IVA e spese tecniche), firmato dal direttore dei lavori e dall'Ordinario e vistato dal delegato regionale;
  - verbale di visita del delegato regionale, comprendente una breve relazione dello stato dei lavori eseguiti;
  - documentazione fotografica degli interni e dell'esterno.
- c) A ultimazione lavori:
- certificato di regolare esecuzione su modulo CEI firmato dall'Ordinario diocesano e dal direttore dei lavori e vistato dal delegato regionale;
  - verbale di visita del delegato regionale;
  - documentazione fotografica degli interni e dell'esterno. Se, a giudizio del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, fosse ritenuta esauriente, potrebbe sostituire la visita del delegato regionale.

B. Quando si tratta di impegni decennali.

*Per la riscossione delle prime quattro rate la documentazione prevista al punto A, lett. a), b) e c).*

2. Per l'acquisto dell'area o di fabbricati:

Alla firma del rogito, copia dell'atto pubblico di trasferimento o dichiarazione notarile di avvenuta stipula del rogito con l'indicazione del prezzo di acquisto.

3. Per opere d'arte:

- a) all'ordine di esecuzione: copia dell'ordine o del contratto;
- b) alla collocazione delle opere: attestazione dell'Ordinario diocesano, confermata da esauriente documentazione fotografica.

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 22

#### *Delegati regionali aggiunti*

Nelle regioni ecclesiastiche con territorio più esteso la Conferenza Episcopale regionale può designare un delegato regionale aggiunto, che ha competenza nel territorio definito dalla stessa Conferenza Episcopale.

## ART. 23

### *Costi parametrali di opere e/o strutture atipiche*

Per determinare i limiti parametrali nei casi di cui al precedente art. 1, §§ 2 e 4, si moltiplica il costo unitario/mq. risultante dal preventivo allegato dallo stesso richiedente (costo previsto diviso superficie complessiva) per la superficie massima parametrale applicabile nel caso di specie.

*Se il costo unitario/mq. risultante dal preventivo fosse superiore al limite previsto dai parametri per le nuove costruzioni, il calcolo sarà effettuato sulla base del costo/mq. parametrale.*

## ART. 24

### *Vincoli e condizioni gravanti sugli immobili ammessi al finanziamento*

§ 1. Gli immobili finanziati con il contributo della CEI non possono essere sottratti alla loro destinazione d'uso, se non sono trascorsi almeno venti anni dalla erogazione della rata di saldo del contributo.

Essi sono soggetti a verifica periodica diretta ad accertare la permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'erogazione dei contributi.

Il vincolo di destinazione d'uso deve essere trascritto nei registri immobiliari.

Esso può essere estinto prima del termine alle stesse condizioni previste per gli edifici costruiti con contributi regionali e comunali ai sensi dell'art. 53 della legge 222/1985.

§ 2. Le parrocchie titolari o contitolari di una struttura ammessa al finanziamento non potranno per venti anni usufruire di ulteriori benefici finanziari della CEI per la edificazione o adattamento di strutture analoghe nel territorio.

## ART. 25

### *Misura massima dei contributi integrativi*

I contributi integrativi di cui all'art. 1, § 2 delle Disposizioni sono concessi fino alla concorrenza massima del 75% della somma incolpevolmente non prevista o del 50% nelle ipotesi di cui all'art. 3), § 2, lett. a).

ART. 26

*Contratto di comodato*

Gli immobili concessi in comodato non hanno titolo per ricevere il finanziamento della CEI

ART. 27

*Oneri di gestione*

Gli oneri di gestione per l'applicazione del presente Regolamento, comprese le spese sostenute dai delegati regionali, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dal Consiglio Episcopale Permanente (cfr determinazioni approvate dalla XXXII Assemblea Generale della CEI punto 7, lett. a), in "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" 8/1990, p. 216).

ART. 28

*Norma transitoria*

*Le pratiche riguardanti edifici d'interesse storico-artistico, già introdotte presso il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, continueranno a essere trattate fino a conclusione dal medesimo Servizio.*

# Regolamento concernente gli stanziamenti disposti negli esercizi posteriori all'anno 2001 per il Fondo speciale case canoniche del Mezzogiorno

---

## ART. 1

### *Disposizioni generali*

§ 1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari relative al Fondo speciale per le case canoniche del Mezzogiorno deliberate dalla XLII Assemblea Generale della CEI (11-14 novembre 1996) e successive modificazioni.

Le somme residuali che, a tutto il 30 giugno 2002, risultassero non utilizzate in base alle richieste presentate sono amministrate a norma delle presenti disposizioni.

§ 2. L'assegnazione delle somme stanziata a favore del Fondo speciale per le case canoniche del Mezzogiorno in data posteriore all'anno 2001 è regolata dalla disciplina generale concernente l'edilizia di culto ordinaria, fatte salve le seguenti disposizioni derogatorie.

§ 3. Le somme annualmente stanziata dall'Assemblea Generale devono essere impegnate entro due anni dalla data dello stanziamento.

L'eventuale somma che risultasse non coperta dalle richieste presentate, entro il termine perentorio del 30 giugno del secondo esercizio, sarà trasferita al capitolo di spesa dell'edilizia di culto ordinaria.

## ART. 2

### *Diocesi ammesse al contributo*

Sono ammesse a fruire delle somme stanziata ai sensi dell'art. 1 le diocesi delle Regioni Ecclesiastiche Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

## ART. 3

### *Opere finanziabili*

La CEI concorre a finanziare con il Fondo speciale di cui all'art. 1, § 4, lett. a) delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI:

- a) per le parrocchie prive di casa canonica, la costruzione *ex novo* o l'acquisto e l'eventuale conseguente adattamento di edifici da destinare all'abitazione dei sacerdoti in cura d'anime;
- b) per le parrocchie dotate di casa canonica dichiarata strutturalmente inagibile, gli interventi necessari per rendere abitabile la medesima;
- c) per le parrocchie dotate di casa canonica in stato di grave degrado, ma non dichiarata strutturalmente inagibile, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, volti al ricupero dell'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere.

Tali interventi comprendono le opere di consolidamento, di ripristino e di rinnovo degli elementi costitutivi o strutturali dell'edificio e quelle necessarie per realizzare *ex novo* gli elementi accessori e gli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso.

Non possono essere oggetto di finanziamento, in ogni caso, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, cioè i lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali e delle finiture degli edifici e quelli necessari per realizzare, integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti.

Per finiture si intendono, secondo la prassi corrente, le opere non comprese nel concetto di "costruzione al rustico", cioè quelle che servono per "finire" l'edificio, quali gli intonaci interni ed esterni, il manto di copertura, la tinteggiatura, i rivestimenti, i serramenti interni ed esterni, i pavimenti, le opere di lattoneria.

Ai fini applicativi, per la determinazione del significato dei termini di cui sopra, si farà riferimento all'art. 3 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (testo A) approvato con DPR del 6 giugno 2001, n. 380, alla circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998 e alla prassi corrente.

#### ART. 4

##### *Misura dell'intervento della CEI*

I contributi della CEI per le opere di cui all'art. 3, lett. a) e b) sono concessi in conto capitale e in forma forfetaria fino ad un massimo dell'85% del costo preventivato nei limiti dei parametri indicativi di cui all'art. 5 delle vigenti Disposizioni per i finanziamenti della CEI per l'edilizia di culto.

I contributi per il recupero delle case canoniche in stato di grave degrado di cui all'art. 3, lett. c) sono concessi fino ad un massimo del 65% del costo preventivato, ferme restando le altre condizioni.

Nel caso di edifici danneggiati da eventi calamitosi ammessi a provvidenze pubbliche insufficienti o successivamente revocate in tutto o in parte, l'importo del contributo della CEI non potrà essere superiore, rispettivamente, all'85% o al 65% della quota di spesa residua rimasta scoperta.

## ART. 5

### *Requisiti*

Il requisito dell'assenza di casa canonica deve essere documentato da copia conforme del decreto di ritrasferimento ai sensi dell'art. 29, ultimo comma della legge 20.5.1985, n. 222 e da idonea dichiarazione del Vescovo diocesano.

L'inagibilità strutturale dell'edificio deve essere comprovata attraverso l'esibizione di copia del provvedimento della competente autorità comunale che ne vieta l'uso.

## ART. 6

### *Procedimento istruttorio*

§ 1. Ai fini dell'esame istruttorio le diocesi sono suddivise in fasce di priorità secondo il numero di parrocchie prive o dotate di case canoniche dichiarate strutturalmente inagibili risultante dall'indagine conoscitiva dello stato delle esigenze, promossa con circolare del Segretario Generale della CEI 1 marzo 2002, prot. 243/02.

§ 2. Gli interventi di cui all'art. 3, lett. a) e b) del presente regolamento hanno di regola diritto di prelazione sui lavori concernenti le case canoniche in stato di grave degrado, a meno che il Vescovo diocesano, in singoli casi, non dichiari espressamente la maggiore necessità e urgenza degli interventi concernenti queste ultime.

§ 3. Il Comitato per l'edilizia di culto procederà alla selezione delle domande tempestivamente pervenute cercando, per quanto possibile, di garantire ad ogni diocesi l'accoglimento di una domanda fra quelle ammissibili sufficientemente documentate e seguendo l'ordine di protocollo.

Ove le domande selezionate con questo primo criterio non esauriscano la somma stanziata, il Comitato prenderà poi in considerazione,

seguendo gli stessi criteri d'ordine, una domanda per ciascuna delle diocesi inserite nelle fasce di priorità di più alto grado fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

#### ART. 7

##### *Strutture ed opere escluse dalle presenti agevolazioni*

Le agevolazioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle porzioni del fabbricato non destinate all'abitazione dei sacerdoti in cura d'anime.

#### ART. 8

##### *Elenco delle parrocchie ammissibili al contributo*

L'ammissione al finanziamento, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, § 4, lett. a) delle Disposizioni per i finanziamenti della CEI per l'edilizia di culto, è concessa alla condizione che l'edificio per il quale si chiede l'intervento della CEI sia di proprietà di una parrocchia risultante inserita nell'elenco di quelle aventi i requisiti previsti dalle presenti disposizioni, predisposto dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, sentito il Comitato omonimo, sulla base delle indicazioni dei Vescovi diocesani.

# Regolamento dei concorsi per la realizzazione di progetti – pilota con finanziamento della Conferenza Episcopale Italiana

---

## Cap. I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### *Scopo del presente Regolamento*

Il presente Regolamento si propone l'intento di ordinare sistematicamente e integrare le previgenti disposizioni in materia di qualificazione dell'edilizia di culto, in particolare le disposizioni relative ai cosiddetti progetti-pilota, approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 10-13 marzo 1997 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 3/1997, pp. 69-70) e successive integrazioni esecutive, approvate dalla Presidenza della CEI nella riunione del 18 giugno 1997 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 6/1997, pp. 189-190), nonché le indicazioni del Segretario Generale della CEI, 6 ottobre 1997, prot. n. 958/97.

Fermi restando gli orientamenti e la normativa ivi espressa, sono abrogate e sostituite le disposizioni non compatibili con il presente Regolamento.

### ART. 2

#### *Concorsi nazionali*

La CEI bandisce, con cadenza ordinariamente biennale, tre concorsi nazionali a invito per la progettazione di nuovi complessi parrocchiali esemplari, denominati progetti-pilota, uno per ciascuna delle zone geografiche (Nord - Centro - Sud) nelle quali è diviso il territorio italiano secondo l'Annuario della Conferenza Episcopale Italiana.

### ART. 3

#### *Tema del concorso*

Tema del concorso è il progetto architettonico “di massima” di un complesso parrocchiale comprendente chiesa, casa canonica, opere di ministero pastorale.

Le opere artistiche relative all'edificio di culto sono parte integrante del progetto della chiesa, così come lo sono i luoghi liturgici.

## ART. 4

### *Giurie valutatrici*

La valutazione dei progetti che partecipano a ciascuno dei concorsi è effettuata, sotto la presidenza del Segretario Generale della CEI o del suo delegato, da una giuria composta di undici giurati effettivi e tre supplenti, di seguito elencati:

#### *Membri effettivi:*

- a) il Segretario Generale della CEI, Presidente, o suo delegato;
- b) il Presidente del Comitato per l'edilizia di culto;
- c) il Responsabile del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto;
- d) il Direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale;
- e) un membro del Comitato per l'edilizia di culto rappresentante la zona geografica interessata di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- f) due giurati, di cui uno laureato in architettura ed uno in ingegneria, designati dal Vescovo della diocesi dove il progetto è realizzato;
- g) un architetto designato dal Consiglio Nazionale degli architetti;
- h) un ingegnere designato dal Consiglio Nazionale degli ingegneri;
- i) due esperti di arte sacra (artisti).

#### *Membri supplenti:*

- l) un membro del Comitato per l'edilizia di culto;
- m) un architetto designato dal Consiglio Nazionale degli architetti;
- n) un esperto di arte sacra.

In caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa, i membri effettivi di diritto sono sostituiti dal membro supplente di cui alla lett. l).

I membri effettivi in possesso di laurea in architettura o ingegneria sono sostituiti dal membro supplente di cui alla lett. m).

Gli esperti di arte sacra effettivi sono sostituiti dal membro supplente di cui alla lett. n).

Il verbale è redatto da un segretario senza diritto di voto, nominato dal Segretario Generale della CEI.

I componenti delle giurie non di diritto sono nominati con lo stesso provvedimento con cui le giurie sono istituite.

## ART. 5

### *Selezione delle diocesi dove realizzare i progetti*

§ 1. Le diocesi nel cui territorio saranno realizzati i progetti-pilota sono individuate, tra le domande inoltrate alla CEI dagli Ordinari

del luogo delle diocesi interessate, da un collegio composto dai Presidenti delle Conferenze Episcopali regionali delle rispettive zone geografiche e presieduto dal Vice Presidente della CEI eletto nella stessa zona.

Non sono ammesse le domande relative alla realizzazione di lotti funzionali parziali (per esempio la sola chiesa).

§ 2. Alla domanda siano allegati i seguenti documenti:

- la relazione dell'Ordinario da cui risultino la descrizione dell'ambiente urbano con le sue caratteristiche religiose, culturali e sociali e quant'altro possa giustificare la realizzazione di un progetto - pilota nella località proposta;
- documentazione comprovante la proprietà dell'area da parte dell'ente beneficiario del contributo (nota aggiornata della Conservatoria);
- certificato di idoneità urbanistica, dal quale risulti, tra l'altro, anche l'assenza di vincoli ostativi di cui alle leggi dello Stato in materia di beni culturali e ambientali;
- dichiarazione, rilasciata o vistata dal Comune di pertinenza, circa il numero degli abitanti residenti o prevedibili nel territorio, calcolati in base agli insediamenti abitativi previsti dagli strumenti urbanistici in vigore (per i complessi sussidiari, nella sola area di pertinenza del complesso);
- documentazione fotografica dell'area e dell'ambiente circostante;
- relazione geologica e geotecnica redatta ai sensi del DM LLPP 11 marzo 1998 - p. to B. 2, commi 2° e 3° comprendente la descrizione delle prove geotecniche effettuate.

## ART. 6

### *Bando del concorso*

Il concorso è bandito dalla Conferenza Episcopale Italiana per il tramite del Segretario Generale.

L'invio del bando è preceduto dall'invito a partecipare ai concorsi rivolto ai progettisti.

Il bando prevede le condizioni di partecipazione ai concorsi, le incompatibilità sia dei partecipanti sia dei giurati, l'elenco degli elaborati e la documentazione richiesti ai concorrenti, i termini e le scadenze delle varie fasi dei concorsi, i premi per i vincitori e una quota fissa di rimborso spese per tutti i concorrenti, i diritti che la CEI e le diocesi si riservano.

Tra gli elaborati è richiesta la presentazione, per ciascun progetto, di tre programmi iconografici completi, riguardanti gli oggetti artistici da realizzare e la loro simbologia, redatti in forma idonea alla valutazione dei giurati, compresi in un elenco predisposto dal Vescovo della diocesi interessata, d'intesa con il Comitato per l'edilizia di culto.

In particolare il bando, tenuto conto che i progetti sono "di massima", prevede che siano esclusi:

- a) i progetti gravemente difformi rispetto alla normativa liturgica e artistica contenuta nelle note pastorali della Commissione Episcopale della CEI per la liturgia su "La progettazione di nuove chiese" (18 febbraio 1993) e su "L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica" (31 maggio 1996);
- b) i progetti non comprendenti i programmi iconografici;
- c) i progetti aventi costi, al netto del costo delle opere d'arte, o dimensioni eccedenti i limiti stabiliti dai parametri CEI per l'esercizio finanziario nel quale il bando è effettuato;
- d) i progetti nei quali non sia individuabile la posizione dei luoghi liturgici e dell'arredo.

## CAP. II

### PROCEDIMENTO CONCORSUALE

#### ART. 7

##### *I concorrenti*

§ 1. I concorrenti, in numero di 7, sono selezionati dal Comitato per l'edilizia di culto, sentito il Vescovo della diocesi interessata, in seno ad una rosa di 12 candidati, presentati dal Segretario Generale e proposti da un gruppo di esperti.

§ 2. La partecipazione al concorso è subordinata all'accettazione scritta dell'invito del Segretario Generale della CEI, che dovrà pervenire alla CEI entro il termine stabilito nella stessa lettera d'invito.

§ 3. Prima della convocazione della Giuria i progettisti concorrenti e gli artisti sono tenuti a partecipare ad un seminario con i responsabili degli Uffici CEI per l'edilizia di culto e per la liturgia, volto ad illustrare le condizioni del concorso e le esigenze specifiche dell'edilizia di culto.

## ART. 8

### *La scelta degli artisti*

La scelta degli artisti è effettuata da ciascuno dei progettisti concorrenti e approvata dalla Segreteria Generale della CEI, sentito il Vescovo della diocesi interessata.

## ART. 9

### *Il lavoro della giuria valutatrice*

Prima di iniziare l'esame degli elaborati progettuali, la giuria:

- a) stabilisce i criteri per la valutazione concorsuale, determinando il valore dei punti da attribuire ai progetti concorrenti per ciascuno dei seguenti aspetti:
- l'aspetto liturgico;
  - il valore della simbologia;
  - la riconoscibilità dell'edificio sacro;
  - il profilo artistico, estetico, formale;
  - il rapporto con l'ambiente urbano;
  - la funzionalità distributiva e le componenti tecnologiche (costo di gestione e costo manutentivo, illuministica, sistema di allontanamento delle acque meteoriche);
- b) verifica, per ciascuno dei concorrenti, il possesso di tutti i requisiti prescritti, e l'esclusione di incompatibilità o di altre cause preclusive all'ammissione al concorso ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

I lavori della giuria sono segreti e le sue decisioni sono insindacabili e non possono essere impugnate.

## CAP. III

### ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 10

### *Pubblicazione dell'esito dei concorsi*

L'esito dei concorsi e la relazione conclusiva della giuria, contenente la graduatoria dei premiati e/o segnalati con le relative motivazioni sono resi pubblici mediante la pubblicazione su «Avvenire» e sul «SIR».

Proclamando il vincitore del concorso, la giuria esprime una chiara opzione perché le opere vincitrici siano realizzate.

## ART. 11

### *Adempimenti della diocesi*

§ 1. Sono fatti salvi per la diocesi:

- la facoltà di realizzare o meno le opere vincitrici (struttura e opere d'arte);
- il diritto di chiedere l'introduzione di eventuali varianti o perfezionamenti, purché le modifiche richieste non stravolgano il quadro strutturale del progetto, senza che ciò comporti ulteriore compenso;
- il diritto di selezionare, d'intesa con il progettista, fra gli arredi e le opere d'arte allegati al progetto vincitore, quali si vorranno realizzare.

§ 2. Se l'opera vincitrice è realizzata, la diocesi, con l'assistenza del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, procede alla stipula di regolare convenzione scritta con il progettista, diretta a disciplinare contrattualmente il conferimento dell'incarico di redigere i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo.

Nel contratto, per evitare la frammentazione delle responsabilità, viene regolato anche il conferimento della direzione, misura, contabilità ed assistenza lavori, nonché l'incarico per il coordinatore della sicurezza e l'accatastamento degli immobili.

Il nulla osta del Comitato di cui all'art. 11, comma 3° del Regolamento applicativo delle Disposizioni per il finanziamento CEI dell'edilizia di culto s'intende concesso con il verdetto della giuria.

§ 3. Anche il conferimento dell'ordine di esecuzione delle opere artistiche viene disciplinato da regolare contratto sottoscritto dalle parti con l'assistenza del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto.

§ 4. Nel caso in cui la diocesi interessata non proceda al conferimento dell'incarico entro due anni dalla data della proclamazione del vincitore, sarà dovuto a quest'ultimo un compenso, da precisarsi nel bando, a titolo di completa tacitazione.

Le opere artistiche non realizzate non costituiscono diritto a compenso per gli autori.

Secondo la consuetudine, la diocesi è comunque impegnata a non realizzare le opere non vincitrici dei concorsi.

## ART. 12

### *Diritti della Conferenza Episcopale Italiana*

La Conferenza Episcopale Italiana si riserva il diritto di esporre e pubblicare i progetti e fotografare gli elaborati concorrenti senza nulla dovere ai progettisti.

Il compito di organizzare iniziative in tal senso (mostre, pubblicazioni) è affidato all'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

La spesa di cui al comma precedente è imputata nel bilancio della CEI al capitolo dei beni culturali.

La Conferenza Episcopale Italiana acquista la proprietà dei progetti vincitori.

## ART. 13

### *Finanziamento dei concorsi e delle opere da realizzare*

§ 1. La CEI concorre nella spesa per i progetti-pilota:

- a) assumendo a proprio carico l'intero costo dei concorsi, compresi gli incontri preparatori con i progettisti, gli artisti, i liturgisti e gli incaricati diocesani, nonché i premi per i vincitori, e la pubblicizzazione delle opere partecipanti;
- b) per le opere d'arte la CEI concorre, inoltre, con un ulteriore contributo fino ad un massimo del 30% del costo parametrico del solo edificio di culto.

§ 2. Resta fermo il contributo ordinario fino ad un massimo del 75% del costo preventivato nei limiti dei parametri CEI (cfr art. 4, comma 2, lett. a) delle Disposizioni per il finanziamento CEI dell'edilizia di culto) dell'esercizio nel quale è approvato il progetto esecutivo e determinato l'ammontare del contributo.

## ART. 14

### *Compiti del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto*

Il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto cura i rapporti amministrativi con le diocesi e con i concorrenti.

ART. 15

*Norma di rinvio*

Restano ferme tutte le altre disposizioni procedurali, finanziarie e finali previste dal regolamento applicativo delle disposizioni per il finanziamento da parte della CEI dell'edilizia di culto.

---

*Direttore responsabile:* Francesco Ceriotti

*Redattore:* Domenico Mogavero

*Sede redazionale:* Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

*Autorizzazione:* Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

*Stampa:* Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - Dicembre 2003